FIPIC
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA

IL TRIBUNALE FEDERALE
FIPIC
(in funzione di Corte Sportiva di Appello ex art. 3 Regolamento di Giustizia)

Proc. n. 1/2018

Con il Comunicato Ufficiale n. 35 del 7 marzo 2018, relativo all'omologazione dei risultati della II^ giornata del Campionato di Basket in Carrozzina Serie Giovanile, il Giudice Sportivo Nazionale, relativamente alla gara n°77 tra la squadra " I Bradipi Circolo Dozza Bologna" e la squadra "A.S. Delfini 2001 Montecchio Maggiore" disponeva: "**Un'ammenda di euro 40 a carico della società "I Bradipi Circolo Dozza Bologna" poiché la palestra e gli spogliatoi non avevano una temperatura adatta per lo svolgimento della gara",**

in data 9.03.2018, la società "A.S. Delfini 2001 Montecchio Maggiore", nella persona del presidente Sig.ra Anna Rancan, adiva la Corte Sportiva d'Appello proponendo reclamo avverso la predetta decisione, "**Contestando la temperatura non idonea allo svolgersi della partita mettendo a rischio la sicurezza di tutti gli atleti in campo",**

l'udienza in Camera di Consiglio della Corte Sportiva d'appello, veniva fissata per il giorno 29.03.2018, previo formale avviso alle parti interessate,

nei termini di regolamento la Società "I Bradipi Circolo Dozza Bologna" depositava memoria difensiva,

all'udienza del 29.03.2018 la Corte Sportiva d'Appello, composta dall'avv. Luca Ranalli, in qualità di Presidente, dall'avv. Federica Corso e dall'avv. Rossana Muolo entrambe in qualità di componenti, sentiva tramite videoconferenza (Skype), ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Regolamento di Giustizia F.I.P.I.C, il Presidente della Società reclamante nonché telefonicamente l'arbitro dell'incontro in oggetto Sig. Marco Guerrini, mentre nessuno compariva per la Società "I Bradipi Circolo Dozza Bologna",

la Corte, preso atto delle difese svolte dalle rispettive Società ed acquisiti tutti i documenti utili, si riservava di assumere la decisione nei termini di regolamento.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.03.2018, la Corte Sportiva D'Appello emette la seguente

DECISIONE

Preliminarmente, la Corte osserva come entrambe le Società abbiano rappresentato le rispettive ragioni e deduzioni difensive attraverso atti che formalmente non possono ritenersi conformi ai canoni del Regolamento di Giustizia Federale, nonché alle norme generali del processo civile le quali ultime debbono informare l'attività di tutti gli organi di giustizia (art. 2 Reg. Giust.) e quindi, per ragioni evidenti di uniformità, dei soggetti affiliati e tesserati che a detta giustizia si rivolgono per la devoluzione di questioni inerenti l'attività agonistica e disciplinare.

Nello specifico, l'atto presentato dalla Società A.S. Delfini 2001, viene qualificato impropriamente come ricorso anziché, come correttamente dovuto, reclamo, trattandosi il caso *de quo* di impugnazione ex art. 24 Reg. Giust. avverso una decisione del Giudice Sportivo Nazionale. La circostanza tuttavia non impedisce alla Corte di qualificare d'ufficio e correttamente l'atto come reclamo, al fine di prenderne contezza quale atto di impugnazione di una precedente decisione, stante la funzione di giudice d'appello di questa Corte.

Inoltre, tralasciando l'ulteriore aspetto relativo alla omessa indicazione in intestazione del soggetto che redige l'atto, dal che non sarebbe neppure comprensibile se lo stesso sia stato presentato dal legale rappresentante della Società o da terza persona, è altresì evidente come il contenuto dell'atto in oggetto non abbia alcun requisito minimo che lo possa qualificare come atto di gravame. In esso infatti non viene fatto alcun cenno al provvedimento che si intende reclamare né tantomeno viene doverosamente indicato il punto della decisione di cui si chiede la riforma.

Del pari, non vengono neppure indicate le richieste conclusive da sottoporre al giudice dell'appello.

Le medesime osservazioni valgono con riguardo al contenuto ed alla forma della memoria difensiva presentata tempestivamente dalla Società ospitante I Bradipi Circolo Dozza Bologna, dalla cui lettura non si evince né chi ha redatto l'atto né cosa viene in sostanza richiesto a questa Corte di decidere.

Fatte tali doverose osservazioni in via preliminare, con specifico riguardo al solo atto introduttivo del presente grado di giudizio, è pur vero che il Reg. Giust., non indica quali debbono essere i requisiti formali minimi del reclamo a pena di inammissibilità o improcedibilità dello stesso e ciò diversamente da quanto viene viceversa prescritto per la corretta presentazione del ricorso innanzi al Tribunale Federale, Organo di Giustizia di prime cure, per il quale come noto l'art. 31 co. 3 Reg. Giust. indica nel dettaglio forma e modalità di presentazione della domanda.

Ciò posto, anche al fine di dare concretezza al principio generale del processo sportivo endofederale secondo il quale "*gli organi di giustizia conformano la propria attività ... nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva*" (art. 2 co. 6 Reg. Giust.) la Corte, pur segnalando la evidente imprecisione degli atti difensivi prodotti dalle Società intervenute, ritiene di poter decidere comunque nel merito la vicenda oggetto di gravame.

Nel merito, il reclamo presentato dalla A.S. Delfini 2011 è infondato e va rigettato.

Come già illustrato, la Società reclamante ha lamentato l'inadeguatezza delle condizioni ambientali allo svolgimento della gara potenzialmente rischiose per la salute dei giocatori.

La stessa avrebbe segnalato tale circostanza all'arbitro di turno (Sig. Marco Guerrini), il quale ha ritenuto che, nonostante la temperatura fosse effettivamente al di sotto dei 18°, si potesse comunque procedere con lo svolgimento della partita.

Di fronte a tale decisione, la reclamante non ha chiesto formalmente all'arbitro di non disputare la gara, come avrebbe dovuto fare qualora avesse realmente temuto per la salute dei suoi giocatori, ma li ha comunque schierati in campo.

Tale circostanza è stata confermata durante la Camera di Consiglio del 29.03.2018, sia dalle dichiarazioni rese in videoconferenza dal Presidente della A.S. Delfini 2001, Sig.ra Anna Rancan, che dallo stesso arbitro Sig. Marco Guerrini, raggiunto telefonicamente, il quale ha spiegato che la richiesta di non giocare da parte della A.S. Delfini 2001 è stata avanzata solo successivamente all'inizio della competizione.

Pertanto, se l'A.S. Delfini avesse constatato un concreto rischio per i suoi atleti non avrebbe mai dovuto farli gareggiare, sottoponendo poi la questione al vaglio del Giudice Sportivo; diversamente, disputando la gara ha accettato la decisione dell'arbitro e si è assunta la responsabilità ed i rischi connessi alla stessa.

Né, le immagini fornite dall'A.S. Delfini possono ritenersi attendibili come fonti di prova sulla effettiva temperatura esistente nella palestra al momento della gara, in quanto nessun cellulare dispone di sensore di temperatura ma solo di applicazioni che possono simulare un termometro fornendo dati molto approssimativi.

Ad ulteriore chiarimento si rappresenta che nè nel Regolamento di Giustizia, né nel Regolamento Esecutivo, né nelle DOA è prevista la ripetizione della gara nel caso di incontro regolarmente disputato, per decisione dell'Arbitro, anche in caso di condizioni climatiche "difficoltose".

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello respinge il reclamo presentato dalla Società A.S. Delfini 2001 e conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale assunto con il Comunicato Ufficiale n. 35 del 07.03.2018.
Si notifichi.
Roma, 03.04.2018
Avv. Luca Ranalli (Presidente del Tribunale)

Avv. Rossana Muolo (Componente)

Avv. Federica Corso (Componente)